



389/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 28/04/2025 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Maria Marmo per il ricorrente e l'Avv. Gianna
Fiore per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79504 del registro di
Segreteria, promosso dal Sig. XX (C.F.
omissis) nato a omissis il omissis residen-
te in via omissis n. omissis, omissis, rappresentato
e difeso dall'avv. Maria Marmo, (C.F. MRMM-
RA82D41G888B) presso la quale elettivamente domici-
lia in Roma in Piazza Cola di Rienzo n.92, con ri-
chiesta di inviare le comunicazioni di cancelleria

all'indirizzo pec mariamarmo@ordineavvocatiroma.org;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente - ex dipendente di Poste Italiane Spa dal 2021 titolare della pensione categoria VPT n. 02462528- ha impugnato l'avviso di accertamento per somme indebitamente percepite su pensione cat. SPT n. 02324076, n. 68487504415-6 ed avente ad oggetto la restituzione di euro 18.972,15 inerenti la pensione cat. SPT n. 02324076 dal ricorrente percepita, per somme ricevute in più nel periodo compreso dal 01.01.2011 al 31.07.2021.

Parte attrice ha dedotto:

- l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto avanzato da INPS. In relazione alla decadenza l'Inps avrebbe dovuto effettuare il

recupero non oltre l'anno civile successivo a quello di verifica con riferimento alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in applicazione dell'art. 13 comma 2, della legge 412 del 1991;

- la mancata prova dell'esistenza del credito, mancata allegazione del calcolo delle somme azionate e comunque eccessiva genericità della richiesta di indebito avanzata;
- illeggimità, inammissibilità e infondatezza della pretesa;
- irripetibilità della prestazione data la buona fede e il legittimo affidamento del beneficiario, anche nell'eventualità che tale somma risultasse effettivamente non spettante,

concludendo in conformità.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato preliminarmente che l'indebito in contestazione non ammonta ad € 18.972,15 ma ad € 13.378.92 avendo l'Istituto già compensato nel mese di agosto 2022 il controcredito di € 5.593,33 derivante da ricostituzione. Ciò in quanto sussistevano, quindi, tutti i presupposti per la compensazione o atecnica che ammette la deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 1241 c.c.

allorché le reciproche obbligazioni, non siano autonome ma discendano da un unico rapporto.

Nel merito ha dedotto:

- l'infondatezza della domanda atteso che il ricalcolo del trattamento ed il conseguente indebito sono scaturiti, dall'erronea attribuzione dell'integrazione al minimo sul trattamento di reversibilità. La riliquidazione è stata effettuata con decorrenza gennaio 2011 e non dalla data della concessione (ottobre 2006), avendo l'Istituto operato d'ufficio nei limiti della prescrizione decennale;
- che le decurtazioni sono state effettuate sulla base dei redditi risultanti dai dati verificati dall'Inps presso l'Agenzia delle Entrate dai quali è emerso il superamento dei limiti di cumulo nei periodi considerati;
- l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dell'Inps dal diritto di ripetere l'indebito. Il ricorrente è titolare della pensione di reversibilità SPT n.02324076, oggetto del presente giudizio e percepiva contemporaneamente redditi da lavoro dipendente, inoltre

dal maggio 2021 è divenuto titolare di trattamento pensionistico diretto, Categoria VPT n. 00302462528, erogato dall'Inps. Proprio in occasione del conferimento della pensione diretta l'Inps ha avuto notizia della percezione di redditi ulteriori atteso che il ricorrente non aveva mai risposto alle comunicazioni dell'Istituto con richiesta della propria situazione reddituale. Tale circostanza esclude la sussistenza di un affidamento nella legittimità della percezione della maggiorazione sociale sul trattamento di reversibilità. Inoltre il ricorrente non deduce e non dimostra di avere effettuato le prescritte comunicazioni di variazione reddituale.

- nell'odierna fattispecie controparte non ha adempiuto all'obbligo specifico, previsto dall'art. 86 comma 4 del DPR 1092/73, di rappresentare all'ente erogatore della pensione la sua situazione reddituale sicché, non possono assumere alcuna rilevanza né la buona fede dell'interessato né il consolidamento della situazione dovuta al decorso del tempo;

- non appare rilevante l'invocato art. 13 comma 2, della legge 412 del 1991 che, peraltro, nel prevedere un termine di decadenza per il recupero di prestazioni legate al requisito reddituale, prevede espressamente "...salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite."
- in via subordinata, la non debenza di interessi e rivalutazione sull'eventuale restituzione dei ratei trattenuti o in ulteriore, 3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. La questione all'esame attiene alla ripetibilità di un indebito pensionistico scaturito dal superamento dei limiti di reddito indicati dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La disposizione normativa richiamata (art. 1) dispone, tra l'altro, che "*Gli importi dei trattamenti*

pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F".

La tabella F stabilisce le percentuali di cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi del beneficiario: per redditi superiori a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, il trattamento di reversibilità non è cumulabile, rispettivamente nelle misure del 75, del 60 e del 50 per cento.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza n.4/QM/2008 in sede di risoluzione di questione di massima hanno chiarito che le liquidazioni hanno carattere provvisorio fino allo scadere dei termini per la contestazione dell'indebito.

In materia di revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, come nel caso all'esame, l'art. 9 della legge n. 428/1985 stabilisce che *"La revisione dei pagamenti ... disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni"* e che dette *"liquidazioni hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto*

per la revisione". L'art. 5, comma 4, del d.P.R. n.429/1986, aggiunge poi, che "Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte".

In materia di controlli automatizzati - come evidenziato da consolidata giurisprudenza contabile (ex plurimus, App I sentenza n. 127/2023) i termini annuali sono due: il primo decorre dalla conoscenza dei dati, per le attività di vero e proprio controllo e un secondo, decorrente dallo scadere del primo, per l'attività di recupero dell'attuale indebito" (Sez. I app., n. 156/2022).

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la citata sentenza n.4/QM/2008, hanno anche chiarito che l'attività di acquisizione dei dati relativi alle singole posizioni pensionistiche costituisce per la pubblica amministrazione solo la condizione per l'avvio della lavorazione della partita pensionistica e come, avendo l'amministrazione un lasso temporale annuale per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, "nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario nel corso di detto arco temporale annuale nella stabilizzazione e nella giustezza del tratta-

mento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione, sulla base dei dati prodotti), né può al riguardo rilevare l'eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dettato normativo".

La citata sentenza delle Sezioni riunite, ha anche precisato che le verifiche sui redditi, finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità, potevano essere effettuate, in assenza di specifiche comunicazioni di parte, solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale (a mezzo del modello Unico), l'anno successivo a quello di produzione del reddito.

Infine dalle Sezioni Riunite di questa Corte è stato affermato che il recupero dell'indebitato risulta condizionato "dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico" (Corte Conti Sezioni Riunite, n. 4/2008/QM).

Va ancora evidenziato che l'attuale normativa impone agli aventi diritto l'obbligo di comunicare tempestivamente il mutamento delle proprie condizio-

ni economiche, come desumibile dagli articoli

- 86 comma 4 del DPR 1092/73 "E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione (..) nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa (..)";
- art. 208 del DPR 1092/73 "Nel caso in cui il titolare di pensione di reversibilità (..) in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art.86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla attribuzione della pensione (..), la stessa direzione provinciale del tesoro sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca".

Ciò posto, e con riferimento alla fattispecie in esame va esclusa la decadenza alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, e nemmeno può ritenersi formato in capo al pensionato/ricorrente un legittimo e incolpevole affidamento in considerazione delle numerose richieste inoltrate dall'Inps di informazioni relative al suo stato

reddituale rimaste inevase e dell'assenza di qualsiasi prova documentale agli atti di causa dell'adempimento da parte del ricorrente dell'obbligo dichiarativo in ordine alle variazioni reddituali intervenute.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Si compensano le spese di lite in ragione della particolarità e complessità della questione controversa. Nulla per le spese di giudizio in relazione alla gratuità della causa previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
28 aprile 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.09.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
01.09.2025 15:07:02
GMT+02:00

